

AVVISO ESPLORATIVO

per la ricerca di manifestazioni di interesse all'affidamento di incarico per servizi tecnici di architettura e ingegneria

articoli 36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO INTEGRATO PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEI REATI IN AREA A VOCAZIONE INDUSTRIALE E LOGISTICO-PORTUALE AFFERENTE IL PROGETTO "MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA DELL'AREA DI SVILUPPO PRODUTTIVO E PORTUALE DI TARANTO" APPROVATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITA'" 2014-2020 - ASSE 2 "RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ DELLE AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO" - AZIONE 2.1.1 "INTERVENTI INTEGRATI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA IN AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO, ATTRAVERSO STRUMENTI TECNOLOGICI FISSI E MOBILI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO"

CUP: D52D18000060001

CIG: 783891092A

VISTO il Decreto n. 29/19, in data 18.03.2019, ex art. 32, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio intende avvalersi di un operatore economico specializzato per l'affidamento del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un **"Sistema innovativo integrato per il controllo e la prevenzione dei reati in area a vocazione industriale e logistico-portuale afferente il progetto "miglioramento degli standard di sicurezza intelligente ed integrata dell'area di sviluppo produttivo e portuale di Taranto"**.

Di conseguenza, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio intende procedere all'affidamento dell'appalto pubblico in oggetto selezionando n. 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio intende infatti procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e 157, comma 2 del D.Lgs. 50/16.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati, al fine di favorire la più ampia partecipazione e consultazione del mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed economicità.

Resta fermo che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

Le manifestazioni di interesse hanno, dunque, il solo scopo di comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, qualora in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati.

La successiva procedura negoziata verrà esperita e condotta, mediante lettera d'invito a presentare offerta rivolta a n. 10 (dieci) operatori economici selezionati tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse all'affidamento di che trattasi, in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.

1. OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di un unico livello di progettazione ex art. 23, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e le relative attività (progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) devono essere svolte simultaneamente ed in maniera coordinata.

Il servizio oggetto di affidamento si sostanzia nell'attività di *redazione del progetto, ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.lgs. 50/2016, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art.91 del D.lgs.81/2008.*

Tabella 1 - Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
progettazione in un unico livello ex art. 23, commi	71300000-1 – Servizi di	€ 95.550,11

14 e 15 d.lgs. 50/2016 e coordinamento prog. ex art. 91 d.lgs. 81/2008	ingegneria	
Importo totale a base di gara		€ 95.550,11

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali ed IVA. Ai sensi della Determinazione ANAC n. 3/2008, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non si è reso necessario la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) ex art.17 del D.lgs.81/2008 e, pertanto, non sussistono costi per la sicurezza dovuti a rischi di natura interferenziale.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (in seguito d.m.17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (cfr. linee guida ANAC n.1 parte III par. 2.2).

Tabella 2 - Categoria e tariffe- Incarico di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Categoria e ID delle opere (DM 7.06.2016)	Grado complessità	Importo intervento	Specificità della prestazione (art.3, co.3 DM 17.6.2016)
"Tecnologie della informazione e della comunicazione" – destinazione funzionale "Sistemi e reti di telecomunicazione T.02"	0,70	€ 2.500.000,00	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05, Qbl.12, Qbl.17, Qbl.01, Qbl.03, Qbl.05, Qbl.07, Qbl.08, Qbl.17, Qbl.23, Qbl.24, Qbl.26

L'appalto è finanziato con Decreto di Finanziamento prot. 5610 del 08.08.2018.

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di **60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di consegna del servizio, formalizzata in contraddittorio con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.31 del Codice, è il sig. Giuseppe Lecce, Dirigente della Direzione Operativo/Sicurezza/Demanio dell'Ente.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.111 del Codice, è l'ing. Luciano Manelli, dipendente della Sezione Operativa.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti minimi obbligatori di cui ai successivi articoli, possono presentare la manifestazione di interesse all'affidamento **entro e non oltre le ore 13.00 del 02.04.2019** mediante invio telematico sulla piattaforma, pena l'irricevibilità della stessa.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita secondo quanto prescritto nel presente avviso, nella forma di documento informatico in formato PDF e firmato digitalmente, (pertanto l'estensione finale sarà .p7m) o (ove previsto) scansione del documento analogico (cartaceo) e trasmessa mediante la piattaforma con invio telematico.

Il Modello 1 contenete la manifestazione di interesse deve, a pena di esclusione, essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell'impresa concorrente, ovvero da tutti i Legali rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei ex art. 46, comma 1, lettere e) del Codice degli appalti non ancora costituiti, ovvero dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di raggruppamenti già costituiti.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Le **manifestazioni di interesse** sono riservate agli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 – e successivi aggiornamenti – stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche

- consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art.12 della l.81/2017;
 - h. aggregazione tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art.12 della l.81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art.48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.

È vietato ai candidati di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo, o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al candidato che presenta manifestazione di interesse in raggruppamento di concorrenti, di presentare manifestazione di interesse anche in forma individuale.

È vietato al candidato che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è vietato di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l.10 febbraio 2009, n.5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del d.l.10 febbraio 2009, n.5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza e è provvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art.186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165 del 2001.

4.2 REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art.46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

4.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del candidato

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il candidato non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

c) **iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico, ai sensi dell'art.24, co.5, del d.lgs.50/2016.

Il candidato non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il candidato indica, nelle dichiarazioni di cui al par. 7.3.1, n. 5 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato, come specificato all'art. 24, co. 5 precitato.

Per le prestazioni oggetto di appalto è necessario disporre almeno di un **gruppo di lavoro** costituito dalle seguenti figure professionali:

1. n.1 professionista abilitato all'esercizio della professione specializzato in sistemi di videosorveglianza;
2. n. 1 professionista abilitato all'esercizio della professione specializzato in opere civili.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il candidato indica, nelle dichiarazioni di cui al par. 6.3.1, n. 4 i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali precedentemente indicate, se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente.

Tra i professionisti precedentemente indicati deve essere individuato il soggetto (**persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, c. 5 del Codice. È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d'una delle figure professionali sopra indicate, se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente ed ai requisiti professionali richiesti.

4.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

I requisiti di capacità tecnica e professionali sono costituiti, qualsiasi sia l'articolazione della struttura operativa di progettazione (*professionista singolo, raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, ecc.*), da:

e) **elenco di servizi di ingegneria e di architettura** – da intendersi come servizi ultimati – **espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso relativi ad interventi appartenenti alla categoria T.02 di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Sistemi e reti di telecomunicazione) il cui importo minimo complessivo degli interventi progettati è almeno pari **€ 2.500.000,00**;

f) **almeno un servizio di ingegneria e architettura** – da intendersi come servizio ultimato – **espletato negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso per interventi analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento appartenenti alla categoria T.02 il cui importo minimo dell'intervento progettato è almeno pari ad **€ 250.000,00**.

Si precisa e stabilisce che:

- a) un servizio non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo intervento siano stati svolti più d'uno dei servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice;

- b) i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo di riferimento;
- c) gli importi degli interventi progettati possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo intervento, a cura del candidato; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati.

4.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art.83, comma 8, del Codice, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Alle mandanti non è richiesta una percentuale minima di possesso dei requisiti.

I requisiti del **d.m. 263/2016** di cui al punto 4.2.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 4.2.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 4.2.1 lett. c), è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 4.2.1 lett. d) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'**elenco dei servizi** di cui al precedente punto 4.2.2 lett. e) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito del "**servizio**" di cui al precedente punto 4.2.2 lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

4.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 4.2.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 4.2.1 lett. c) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 4.2.1 lett. d) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del Codice l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art.4.2.1.

Il candidato deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati all'art. 89 del Codice.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 7.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il candidato e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89 comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un candidato e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il candidato che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89 comma 3 del Codice, al candidato di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il candidato indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.105, comma 3, del Codice.

7. CONTENUTO DEL PLICO VIRTUALE

Il plico contiene la **manifestazione di interesse** e le **dichiarazioni integrative (modello 1)**, il **DGUE**, nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del candidato assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti presentati si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

7.1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La **manifestazione di interesse** è redatta preferibilmente secondo l'allegato "*modello 1*" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il candidato indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE). In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, aggregazione di rete, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La manifestazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il candidato allega in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore:

- b) *copia scannerizzata di copia autentica della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.*

7.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il candidato compila il **DGUE** in formato pdf. al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto secondo quanto di seguito indicato.

Ai sensi dell'art. 85, co. 4 del Codice, il DGUE già utilizzato per precedenti procedure di affidamento, può essere presentato per la presente procedura a condizione che gli operatori economici confermino il perdurare della validità delle precedenti attestazioni ed includa l'indicazione del nuovo CIG.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il candidato indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il candidato, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria mediante apposizione di firma digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 7.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il candidato e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato; (contenuta nelle dichiarazioni integrative di cui al punto 7.3.1)
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, e che della stessa impresa ausiliaria non si avvale più di un candidato; (contenuta nelle dichiarazioni integrative di cui al punto 7.3.1);
- 5) contratto di avvalimento in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, *firmato digitalmente (oppure copia scannerizzata di copia autentica del contratto)* Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il candidato, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il candidato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 4 del presente avviso (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il candidato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 4.2.1 del presente avviso;

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 4.2.2 del presente avviso: con riferimento al requisito di cui alle lettere e) e f), il candidato al punto 1b) del DGUE dovrà indicare nel campo “descrizione” l’ubicazione dell’opera, il tipo di servizio, il soggetto che ha svolto il servizio, l’identificazione con lo «ID Opere» pertinenti; nel campo “importi” l’importo dell’intervento (nominale) ed eventualmente quello rivalutato secondo l’indice ISTAT indicato nel presente disciplinare; nel campo “date” il periodo di svolgimento del servizio; nel campo “destinatari” la descrizione sommaria del committente. In caso di committente pubblico indicare le generalità complete dell’ufficio/RUP, il CIG ai fini dell’acquisizione d’ufficio delle informazioni/documentazione.

oppure in luogo della compilazione della sezione C punto 1b) il candidato può allegare al DGUE una distinta degli interventi per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto al par 4.2.2 lettera e) e l’indicazione del requisito di cui al par 4.2.2 lettera f), come da dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 7.3.1)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, **mediante apposizione di firma digitale** in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal candidato singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dell’organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

N.B.: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso.

7.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

7.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente secondo il modello 1, con le quali:

1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis) c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i seguenti dati:

per i professionisti singoli:

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art.1 del d.m. 263/2016;

per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art.1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art.80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art.2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) ed f), il candidato dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art.3 del d.m.263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art.3 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) ed i), il candidato dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 4.2.1 lett.c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
- 4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 4.2.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
- 5. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice;
- 6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con decreto presidenziale n. 09/12 del 2 febbraio 2012 reperibile a all'indirizzo <http://www.port.taranto.it/index.php/it/atti-generalis> denominato "CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 del Codice;
- 10. dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici ausiliari

- 12. ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, si obbliga verso il candidato e verso l'Amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui il candidato medesimo è carente;

13. ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, e che della stessa impresa ausiliaria non si avvale più di un candidato;
14. (qualora il candidato NON compili la parte IV, sezione C punto 1b) del DGUE): attesta il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al precedente par.4.2.2: allegare una distinta degli interventi per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto al par. 4.2.2 lettera e), completa, per ciascun intervento, della descrizione sommaria del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio, del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e della classe e categoria pertinenti e dell'importo dell'intervento. Il candidato deve dichiarare l'intervento per il quali ha svolto i servizi di cui al par. 4.2.2 lettera f) con l'indicazione, per ciascun intervento, delle informazioni di dettaglio precedentemente indicate; tale dichiarazione può essere sostituita dalla individuazione inequivocabile del lavoro e della coppia di lavori di cui al presente requisito, nella medesima distinta. L'importo dell'intervento relativo al servizio di cui al par. 4.2.2 lettera f) può concorrere al requisito di cui alla precedente lettera e).
15. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto;
16. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa presentata per la manifestazione di interesse

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal candidato singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi con riferimento ai nn. da 1 a 16;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); nn. 3÷6, n. 7 (codice di comportamento); n. 8 e 9 (operatori non residenti); n. 10 (privacy) e, ove pertinente, n. 11 (concordato preventivo), nn. 15 e 16.

La rete di cui al punto 3, nn. I, II, III del presente avviso si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 7 (codice di comportamento); n. 8 e 9 (operatori non residenti); n. 10 (privacy) e, ove pertinente, n. 11 (concordato preventivo), n. 12 (dichiarazione ex art. 89, comma 1 del Codice), n.13 (dichiarazione ex art. 89, comma 7 del Codice), n. 15 e 16.

N.B.: Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla manifestazione di interesse ovvero quali sezioni interne alla manifestazione di interesse medesima (cfr. Mod. 1) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della manifestazione di interesse.

7.3.2. Documentazione a corredo

Il candidato allega:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) *copia scannerizzata di copia autentica della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;*
2. (nel caso di studi associati) copia scannerizzata dello statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato, il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

7.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 7.1.

Per i raggruppamenti temporanei **già** costituiti

- copia scannerizzata di copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per i GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del GEIE, in copia scannerizzata di copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o GEIE **non ancora** costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete:

- rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)
 - copia scannerizzata di copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
 - copia scannerizzata di copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTP costituito o costituendo):
 - in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scannerizzata di copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia scannerizzata di copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 7.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla manifestazione di interesse ovvero quali sezioni interne alla manifestazione di interesse medesima (Modello 1).

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della manifestazione di interesse;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della manifestazione di interesse;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi del Codice) sono sanabili;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al candidato un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del candidato dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE:

- a) il soggetto che presiede il seggio, il giorno **03.04.2019** a partire dalle **ore 10.00** in seduta riservata, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:

- a.1) che gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi;
- a.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, hanno dichiarato di concorrere, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati;
- b) il soggetto che presiede il seggio provvede a verbalizzare l'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- c) se vi è un solo soggetto che manifesta l'interesse risultato idoneo la procedura negoziata si svolge con tale unico operatore economico;
- d) la selezione dei soggetti da invitare, tra quelli che hanno manifestato interesse nei termini e in possesso dei requisiti minimi previsti, saranno selezionati in numero di **10 (dieci)**, mediante esame e valutazione delle referenze professionali presentati dagli aspiranti, con preferenza dei servizi tecnici riferiti ad interventi di maggiore importo, come dichiarati al par. 4.2.2, lett. f) dell'avviso; sarà creata una graduatoria sulla base di detti importi. I primi dieci classificati saranno invitati alla successiva procedura negoziata; in caso di parità d'importo si applicherà l'*ex aequo* solo sulla decima posizione;
- e) ai fini della tutela della riservatezza di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura di qualificazione di svolge in seduta riservata dal seggio di gara;
- f) per i motivi di cui alla precedente lettera e), il verbale di cui alla precedente lettera b), l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dalla lettera d'invito;

Per i candidati che saranno invitati - Criterio di aggiudicazione

I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi saranno indicate nella lettera di invito.

L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo del «confronto a coppie» secondo la linea-guida n. 2 dell'ANAC. Fermo restando che la definizione degli elementi e dei sub-elementi, nonché dei relativi pesi e sub-pesi, sarà determinata nella lettera di invito, la valutazione avverrà, separatamente, in relazione:

- a) all'offerta tecnica;
- b) all'offerta economica (espressa dal ribasso percentuale unico sull'importo totale del corrispettivo posto a base di gara), come stimato nell'avviso informale per la ricerca delle manifestazioni di interesse.

10. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro il **25.03.2019** tramite lo spazio telematico 'Chiarimenti' presente all'interno della scheda di gara.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **27.03.2019** mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma di e-procurement, nella sezione "*Chiarimenti*".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli operatori economici saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione - ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 - unicamente per le finalità di partecipazione alla presente procedura nonché di accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione all'Albo.

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente.

Ciascun interessato, con riferimento al trattamento dei propri dati personali, gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR ai quali si fa espresso rinvio. In ragione di ciò potrà chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (ove la normativa specifica lo consenta).

L'interessato - qualora ritenga che i propri dati siano trattati difformemente da quanto previsto nel GDPR - ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57 del Regolamento medesimo.

L'AdSP assicura di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza.

ALLEGATI:

- 1. Documento preliminare alla progettazione;**

2. Schema di disciplinare di incarico;
3. Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e determinazione del corrispettivo;
4. Modello 1 - Modello di manifestazione di interesse/dichiarazioni integrative;
5. Disciplinare telematico;
6. Scheda progetto.

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE